

DEROGA AL PRINCIPIO DEL RIPOSO DOMENICALE

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 11 ottobre 2007, ad un interpello della Confcommercio di Roma in merito "alla portata ed i limiti del comma 3 dell'articolo 9 del D.Lgs. n. 66 del 2003 e, in particolare, **se e in quali limiti la deroga al principio del riposo domenicale contenga anche la deroga al rapporto 6+1**", si è così espressa:

"....le uniche deroghe possibili ai principi fissati dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 66 del 2003 sono, dunque, quelle previste dal comma 2 del medesimo articolo, con i limiti precisati dalla giurisprudenza e ribaditi dai citati atti ministeriali. Il successivo comma 3 disciplina, difatti, esclusivamente la facoltà di deroga al principio della coincidenza con la domenica per alcune particolari lavorazioni, il che non implica affatto, come sostiene l'interpellante, che si debba modificare la cadenza complessiva di un giorno di riposo ogni sette, ferma restando la possibilità di organizzare i turni di servizio prevedendo l'effettuazione di una prestazione lavorativa in coincidenza con la domenica e la concessione di una giornata di riposo anche in un momento antecedente alla domenica..".

QUI l'interpello

CUMULO FRA IL RIPOSO GIORNALIERO DI 11 ORE ED IL RIPOSO SETTIMANALE DI 24 ORE

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, rispondendo, in data 11 ottobre 2007, ad un interpello della Confcommercio di Roma in merito alla **corretta interpretazione del principio**, stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, del **cumulo fra il riposo giornaliero di 11 ore ed il riposo settimanale di 24 ore**, si è così espressa:

"....Il principio del cumulo non solo conosce le eccezioni previste dall'art. 9, comma 2, lett. a), b) e c), tra le quali rientrano proprio le attività a turni citate dalla scrivente Associazione, ma può legittimamente essere derogato dai contratti collettivi di cui alla lett. d), sia pure a condizione che la concreta soluzione organizzativa individuata dall'azienda consenta di evitare la deroga anche al principio di non sovrapposibilità (o "infungibilità") dei due riposi. In tale ultimo caso, difatti, l'interpretazione della norma verrebbe a configurare con quella fornita dalla Corte Costituzionale in materia di infungibilità tra le diverse tipologie di riposi (Corte Cost. 28 aprile 1976, n. 102). Non può, dunque, ritenersi esteso al periodo di 35 ore il vincolo della consecutività (inderogabile) applicabile al singolo riposo settimanale di 24 ore..".

QUI l'interpello